



DM Salute 14.02.2012

Norme procedurali per l'effettuazione dei controlli anti-doping di competenza della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la salute nelle attività sportive

(G.U. Serie Generale, n. 70 del 23 marzo 2012)

- 1. Le presenti disposizioni **si applicano ai controlli disposti ed effettuati dalla Commissione** per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, di seguito denominata Commissione, non rientranti nelle attività anti-doping previste e regolate dal Codice Mondiale Antidoping della WADA e dai relativi Standard internazionali, ai sensi di quanto disposto dalla legge 26 novembre 2007, n. 230, in relazione ai quali trovano applicazione le Norme Sportive Antidoping deliberate dal CONI quale National Anti-Doping Organization, di seguito CONI/NADO, e dalle quali la Commissione stessa si attiene. Nel prosieguo delle presenti disposizioni i riferimenti ai controlli anti-doping da parte della Commissione si intendono relativi ai controlli di competenza della Commissione stessa secondo quanto specificato nel presente decreto.

Art. 1

Campo di applicazione

- 2. Il controllo sanitario e anti-doping sulle attività sportive non agonistiche, sulle attività amatoriali giovanili anche agonistiche, viene svolto in tutte le discipline e pratiche sportive ed è effettuato sulle **urine**.

La Commissione individua le occasioni nelle quali svolgere i controlli e le modalità di scelta dei soggetti da controllare.

Art. 1

Campo di applicazione

- 3. La realizzazione dei controlli anti-doping per la tutela della salute avviene d'intesa con la Federazione Medico Sportiva Italiana (**FMSI**), di seguito denominata «organismo convenzionato», con cui la Commissione stipula apposita convenzione secondo modalità aderenti alla presente procedura ed in collaborazione con il Comando **Carabinieri** per la Tutela della Salute, alle dipendenze funzionali del Ministro della Salute.

Art. 1

Campo di applicazione

- 4. La Commissione compila anche ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera h) del decreto del Ministro della salute 31 ottobre 2001, n. 440, l'elenco degli ispettori medici DCO/BCO della FMSI per l'esecuzione dei prelievi, su indicazione dell'organismo convenzionato.

Art. 1

Campo di applicazione

- 5. Sulla scelta delle competizioni ed attività sportive oggetto di controllo anti-doping di competenza della Commissione, sulle designazioni degli ispettori medici DCO/BCO della FMSI, **sull'effettuazione dei prelievi**, sui **nominativi degli atleti** da controllare e controllati, sull'esito delle analisi, è mantenuto il **segreto d'ufficio**.

Art. 1

Campo di applicazione

•1. Per l'effettuazione dei controlli anti-doping e per la tutela della salute, le società sportive ospitanti o gli enti organizzatori delle manifestazioni sportive mettono a disposizione, come già previsto nei regolamenti sportivi, un **locale idoneo** per il prelievo, comprendente una zona di **attesa** ed un **vano** per le operazioni di controllo, dotato di **servizi igienici**. Il locale è altresì corredato di un **tavolo con sedie**, fornito di almeno **due tipi di bibite analcoliche** diverse e **sigillate**, non contenenti sostanze vietate, che sono **aperti dall'atleta o sotto la sua osservazione**.

Art. 2

Modalità organizzative

- 2. L'ispettore medico DCO/BCO della FMSI individuato per il prelievo è designato con formale **atto di incarico**. Copia della lettera di incarico è consegnata dall'ispettore medico DCO/BCO della FMSI al responsabile della organizzazione della gara o della società ospitante. La **comunicazione** di sottoposizione a controllo **compilata dall'ispettore medico** designato è consegnata all'atleta dal medesimo ispettore medico o dall'organizzazione della gara o dalle società sportive di appartenenza o dagli Ispettori Investigativi Antidoping del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute.

Art. 2

Modalità organizzative

•3. Gli atleti, i medici sociali, i massaggiatori, i tecnici, i dirigenti accompagnatori e le società sono tenuti a prestare la massima **collaborazione** nell'espletamento del controllo anti-doping.

Il responsabile della manifestazione consente l'accesso dell'ispettore medico DCO/BCO della FMSI, anche con la propria **autovettura**, nel luogo più vicino alla zona adibita al prelievo.

Art. 2

Modalità organizzative

- 1. La Commissione, nei tempi concordati con l'organismo convenzionato, trasmette alla sede legale dello stesso un plico chiuso e sigillato contenente le buste chiuse e sigillate relative ai singoli eventi sportivi da sottoporre a controllo. Su ciascuna delle suddette buste viene riportato: la denominazione della federazione interessata, la denominazione dell'evento, il luogo e la data dello stesso. Ciascuna busta contiene indicazioni relative al controllo di **norma di quattro atleti** dello stesso sesso. L'incaricato designato dal legale rappresentante dell'organismo convenzionato apre il plico e provvede a designare gli ispettori medici DCO/BCO della FMSI ai quali far pervenire le buste chiuse e sigillate.

Art. 3

Scelta degli eventi e dei soggetti

- 2. Dentro ciascuna busta di cui al comma 1, chiusa e sigillata relativa alla manifestazione, sono contenute altre **buste chiuse e sigillate** all'interno delle quali vi è **l'indicazione dei criteri di scelta** dei soggetti da sottoporre al controllo. Il numero di queste ultime è uguale al numero delle gare da controllare e ciascuna di esse reca all'esterno l'indicazione della gara da controllare. L'ispettore medico DCO/BCO della FMSI **accede ai locali** del controllo secondo le modalità **specificate** nell'atto di incarico.

Art. 3

Scelta degli eventi e dei soggetti

- 3. L' ispettore medico DCO/BCO della FMSI, dopo aver aperto le buste di cui al comma 2, ed individuati i nominativi dei soggetti da sottoporre al controllo, cura, con la collaborazione del responsabile della manifestazione e/o di **altri incaricati, l'inoltro della notifica di sottoposizione a controllo agli atleti selezionati.**

Art. 3

Scelta degli eventi e dei soggetti

- 4. Al termine di ogni mese i nominativi degli ispettori medici DCO/BCO della FMSI designati sono comunicati, dall'organismo convenzionato, alla Commissione. L'elenco degli eventi da sottoporre al controllo è trasmesso anche all'Istituto superiore di sanità e al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute.

Art. 3

Scelta degli eventi e dei soggetti

- 5. Il plico di cui al comma 1 è nel prosieguo individuato con la lettera A; le buste di cui al comma 1 sono nel prosieguo individuate dalla lettera B; le buste di cui ai commi 2 e 3 sono individuate dalla lettera C.

Art. 3

Scelta degli eventi e dei soggetti

1. Nel caso di controlli anti-doping **in gara**: a) prima del termine della gara di interesse, **in tempo utile** tenuto conto delle differenti tipologie delle discipline, alla presenza del responsabile sportivo della manifestazione, la busta C viene aperta e vengono rese note le **indicazioni sui soggetti** da controllare. Possono essere sottoposti a controllo anche gli atleti espulsi o **ritiratisi** nel corso della gara e quelli che l'hanno abbandonata per un **infortunio** tale da non richiedere l'immediato ricovero ospedaliero **ovvero altri atleti segnalati** dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute; b) al termine della competizione, gli atleti selezionati, fatte salve le **deroghe motivate ed accettate dall'ispettore medico** DCO/BCO della FMSI, si recano **immediatamente nel locale** riservato al controllo anti-doping. ...

Art. 4

Modalità di esecuzione di prelievi anti-doping

1. ... L'ispettore medico DCO/BCO della FMSI, d'intesa con il personale del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, eventualmente presente, con il **rappresentante della federazione sportiva** se presente o della società di appartenenza, accerta che le operazioni di prelievo siano predisposte in maniera da garantirne la **regolarità** con il **minor disagio** per gli atleti, ai quali è illustrata la **procedura** per la raccolta del campione di urina ed è data idonea informativa sul trattamento dei **dati sensibili**, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 4

Modalità di esecuzione di prelievi anti-doping

- 2. Nel caso di controlli anti-doping **fuori gara**, l'ispettore medico DCO/BCO della FMSI designato: a) individua un **locale idoneo** con le caratteristiche previste dall'art. 2; b) notifica ai singoli atleti e ai dirigenti delle società interessate o ai responsabili sportivi, se presenti, l'effettuazione del controllo, **l'ora e il luogo** del prelievo che **di norma ha inizio entro sessanta minuti** dalla notifica. L'ispettore medico DCO/BCO della FMSI richiede comunque, al momento del suo arrivo, **la lista** degli atleti tesserati e dei presenti con la motivazione delle eventuali assenze.

Art. 4

Modalità di esecuzione di prelievi anti-doping

- 3. Gli atleti, identificati dall'ispettore medico DCO/BCO della FMSI, **restano nei locali** riservati al controllo anti-doping fino ad avvenuto prelievo del campione ed alla conclusione delle connesse operazioni. E' sottoposto al controllo anti-doping un solo **atleta alla volta**.

Art. 4

Modalità di esecuzione di prelievi anti-doping

- 4. Le operazioni si intendono **concluse** con la sigillatura dei contenitori e la firma dei verbali.

Art. 4

Modalità di esecuzione di prelievi anti-doping

- 5. L'ispettore medico DCO/BCO della FMSI provvede a portare un **numero di kit** tale da consentire a ciascun atleta la scelta fra almeno tre kit. Ciascun atleta sceglie uno fra i kit disponibili per il prelievo anti-doping verificandone l'integrità. Possono essere utilizzati solo **kit approvati dalla Commissione.**

Art. 4

Modalità di esecuzione di prelievi anti-doping

- 6. Per i controlli sulle urine il kit, di norma, è così costituito: a) un recipiente sterile e sigillato, graduato in modo appropriato, per la raccolta delle urine; b) un flacone graduato contrassegnato con la lettera A e codice numerico, dotato di idoneo sistema di sigillatura; c) un flacone graduato contrassegnato con la lettera B e codice numerico, dotato di idoneo sistema di sigillatura; d) adeguato contenitore con medesimo codice numerico dei flaconi A e B; e) adeguata borsa per il trasporto.

Art. 4

Modalità di esecuzione di prelievi anti-doping

- 7. L'ispettore medico DCO/BCO della FMSI ha cura di portare un quantitativo opportuno di **guanti monouso** per **sè e per gli atleti** da controllare.

Art. 4

Modalità di esecuzione di prelievi anti-doping

8. Nessuno può essere ammesso al **locale** tranne: l'ispettore medico DCO/BCO della FMSI, gli atleti identificati, il **medico** della società o dell'atleta o, in sua assenza, il dirigente accompagnatore della società, **il rappresentante della federazione** sportiva competente, l'eventuale membro della **Commissione** designato dalla stessa e l'eventuale rappresentante **dell'Istituto superiore di sanità**, da quest'ultimo designato, nonché eventuali due **Ispettori Investigativi Antidoping** del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute. L'organismo convenzionato ha la facoltà di designare un ulteriore medico che assiste per finalità **didattiche** alle operazioni di controllo anti-doping, sotto la responsabilità dell'ispettore medico DCO/BCO della FMSI. Durante le operazioni di prelievo non possono essere eseguite **riprese audio o video** di alcun genere, se non preventivamente **autorizzate dall'Autorità giudiziaria o dall'ispettore medico DCO/BCO della FMSI.**

Art. 4

Modalità di esecuzione di prelievi anti-doping



9. La presenza di chi esercita la potestà genitoriale ovvero di altra persona di fiducia è obbligatoria quando l'atleta sia un **minore**.

Art. 4

Modalità di esecuzione di prelievi anti-doping

- 1. La raccolta del campione di urine, nell'apposito recipiente, avviene alla presenza dell'ispettore medico DCO/BCO della FMSI che è dello stesso sesso dell'atleta. Ciascun atleta rimane nei locali fino a che non produce la quantità minima di urina superiore ad almeno 90 ml, e può assumere le bevande analcoliche, gasate o non gasate, indicate nell'articolo 2, comma 1. Qualora la quantità di urina prodotta dall'atleta sia insufficiente, il campione incompleto viene sigillato e l'atleta rimane sotto osservazione. Ove l'attesa per il prelievo si protragga, l'ispettore medico DCO/BCO della FMSI, a sua esclusiva discrezione, può consentire all'atleta di fare la doccia e vestirsi, senza lasciare il locale e sotto sorveglianza. Il campione prelevato precedentemente viene dissigillato quando l'atleta ha prodotto in un altro contenitore di raccolta una ulteriore quantità di urina necessaria per completare l'operazione di prelievo. Al laboratorio debbono sempre pervenire le prime urine emesse dall'atleta.

Art. 5

Modalità di raccolta dei campioni di urine

- 2. Una volta prodotto il campione, l'atleta, in presenza dell'ispettore medico DCO/BCO della FMSI e con la eventuale collaborazione di quest'ultimo su richiesta dell'atleta, utilizzando la protezione dei **guanti**, travasa l'urina dal recipiente ai flaconi A e B in modo che circa $\frac{1}{3}$ del volume originario sia immesso nel flacone B (non meno di 30 ml) e $\frac{2}{3}$ nel flacone A, avendo cura di lasciare un residuo di liquido all'interno del recipiente utilizzato per il prelievo sufficiente per consentire la determinazione della densità.

Art. 5

Modalità di raccolta dei campioni di urine

- 3. L'ispettore medico DCO/BCO della FMSI effettua la misura della densità utilizzando il residuo di urina appositamente lasciato nel recipiente usato per il prelievo e riporta il risultato sul verbale di prelievo anti-doping. Il valore della densità misurata con refrattometro ottico o digitale deve essere uguale o superiore a 1.005. Qualora il campione prelevato non rientri in tali parametri si procede ad una singola ulteriore raccolta di urine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. terminate le operazioni di prelievo e la sigillatura dei campioni raccolti, il medico invita l'atleta ad eliminare, sotto la sua osservazione, il **residuo delle urine**. Tutti i campioni vanno comunque inviati al laboratorio.

Art. 5

Modalità di raccolta dei campioni di urine

- 4. Ciascun flacone, obbligatoriamente sigillato, deve essere inserito in una confezione sigillabile con un pad per l'assorbimento di eventuali accidentali fuoriuscite di liquido biologico. I flaconi sigillati e così conservati sono introdotti in appositi box, eventualmente sigillabili, che sono a loro volta inseriti in apposita borsa per la spedizione, conforme alla normativa vigente per il trasporto di materiali biologici, che è a sua volta chiusa con un metodo di sicurezza.

Art. 5

Modalità di raccolta dei campioni di urine

- 5. Tutte le suddette operazioni sono eseguite alla **presenza dell'atleta** ed eventualmente da una persona di fiducia dell'atleta se da questi richiesto.

Art. 5

Modalità di raccolta dei campioni di urine

- 6. La presenza di chi esercita la potestà genitoriale ovvero di altra persona di fiducia è obbligatoria quando l'atleta sia un **minore**.

Art. 5

Modalità di raccolta dei campioni di urine

- 7. Agli **atleti è obbligatorio far constatare** che i flaconi e il box siano stati sigillati in modo corretto e che i codici numerici relativi ai flaconi e al box corrispondono a quelli riportati sul verbale di prelievo anti-doping.

Art. 5

Modalità di raccolta dei campioni di urine

- 1. L'ispettore medico DCO/BCO della FMSI compila, per ciascun atleta sottoposto al controllo, il verbale di prelievo anti-doping in **quattro copie** secondo il modello predisposto dalla Commissione, che ricalca quello approvato dal CONI/NADO. Detto verbale è **firmato dall'atleta**, il quale in tal modo attesta la corretta esecuzione della procedura seguita per l'effettuazione del prelievo, dal medico della società o dell'atleta oppure dal dirigente accompagnatore della società, se presenti, e dall'ispettore medico DCO/BCO della FMSI nonché dagli Ispettori Investigativi Antidoping del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, se presenti. Le firme delle persone precedentemente indicate sono apposte sul verbale di prelievo anti-doping dopo che i flaconi A e B sono stati chiusi e sigillati. Eventuali dichiarazioni dell'atleta o del medico della società o dell'atleta o del dirigente accompagnatore della società sono riportate sul verbale di prelievo anti-doping, purchè **non rappresentino motivo di riconoscimento**.

Art. 6

Verbale di prelievo

- 2. Nel caso di controlli fuori gara il verbale viene compilato e firmato dall'ispettore medico DCO/BCO della FMSI, dall'atleta e, se presente, dal medico o da un responsabile della società e dal medico della federazione competente, se presente, nonché dagli Ispettori Investigativi Antidoping del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, se presenti.

Art. 6

Verbale di prelievo

- 3. Le copie del verbale sono ordinate come segue: a) la prima copia è inserita nell'apposita busta indirizzata alla Commissione sul cui esterno sono riportati, a cura dell'ispettore medico DCO/BCO della FMSI, i riferimenti relativi alla federazione sportiva o ente di promozione sportiva competente all'evento, con la località e la data di svolgimento. Le eventuali dichiarazioni del medico e/o notifiche di **farmaci** soggetti a restrizioni somministrati all'atleta controllato sono allegate al verbale e inserite nella busta destinata **alla Commissione**; b) la seconda copia è inserita nell'apposita busta indirizzata alla federazione sportiva o ente di promozione sportiva interessati, sul cui esterno sono riportati, a cura dell'ispettore medico DCO/BCO della FMSI, i riferimenti relativi alla federazione sportiva o ente di promozione sportiva competente all'evento con la località e la data di svolgimento; c) la terza copia, anch'essa inserita in un'apposita busta chiusa e sigillata, viene consegnata all'atleta; d) la quarta copia non deve contenere alcun dato identificativo dell'atleta e va inserita nell'apposita busta indirizzata al Laboratorio di Analisi Anti-doping della FMSI.

Art. 6

Verbale di prelievo

- 4. Sulle copie del verbale di cui alle lettere a), b), e c) del comma 3 sono riportati i dati identificativi dell'atleta. La busta contenente la copia del verbale di cui alla lettera d) del comma 3 è inserita nel contenitore di trasporto in cui si trovano i flaconi A e B. Tutte **le buste** sono sigillate e **controfirmate** dall'ispettore medico DCO/BCO della FMSI e dal **rappresentante della federazione** o società sportiva interessata, se presente, nonché degli Ispettori Investigativi Antidoping del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, se presenti. Le buste di cui alle lettere a) e b) del comma 3 vengono inoltrate rispettivamente alla Commissione ed alla federazione sportiva interessata, a cura dell'ispettore medico DCO/BCO della FMSI. **Se presente il rappresentante federale, l'ispettore medico DCO/BCO della FMSI può consegnare a questi le buste di cui alla lettera b) del comma 3 per l'inoltro al competente ufficio della federazione stessa.** Nel contenitore di trasporto dei campioni è inserita solo la busta di cui alla lettera d) del comma 3.

Art. 6

Verbale di prelievo

- 5. Su ogni copia del verbale di prelievo è riportato il numero di codice corrispondente ai flaconi di urina prelevati. La firma dell'atleta sul verbale di prelievo certifica anche la correttezza dell'apposizione di tutte le etichette.

Art. 6

Verbale di prelievo

- 6. I destinatari delle buste contenenti i verbali anti-doping di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 hanno l'obbligo di conservarle con la massima cura, con il divieto di aprirle o manometterle fino alla comunicazione del risultato.

Art. 6

Verbale di prelievo

- 7. L'ispettore medico DCO/BCO della FMSI compila in ogni sua parte il verbale di prelievo anti-doping, richiedendo all'atleta e riportando sul modulo le dichiarazioni su qualsiasi trattamento farmacologico e medico al quale l'atleta si sia sottoposto almeno nei sette giorni precedenti il prelievo. L'ispettore medico DCO/BCO della FMSI **segnala inoltre alla Commissione, mediante rapporto scritto separato, eventuali comportamenti, tentativi od azioni condotte da chiunque, tesi ad evitare che l'atleta designato si sottoponga al controllo anti-doping, ovvero comportamenti e tentativi che contravvengano alla corretta esecuzione del prelievo.**

Art. 6

Verbale di prelievo

- 8. Se l'atleta è **minorenne** la sottoscrizione di cui ai commi 1 e 5 è apposta dal rappresentante della società o da uno dei soggetti di cui all'art. 4, comma 9.

Art. 6

Verbale di prelievo



Art. 7
Analisi di laboratorio



Art. 8

Abrogazioni



The end
